STATUTO

PER

L'ASSOCIAZIONE OPERAIA

DI MUTUO SOCCORSO

DI

CASARANO

Approvato nell'Assemblea generale del 5 Marzo 1884, e riformato in quella del 26 Luglio 1888 e 3 Gennaio 1895 per gli effetti del disposto col 2. Capoverso dell'art. 12 della Legge 15 Aprile 1886 N. 3818, Serie 3.

MATINO
Tipi Luigi Carra
1895

Casarano
www.carhisa.it

TITOLO I.

Denominazione e scopo della Società

Art. 1. — Sotto l' egita dello Statuto costituzionale e delle Leggi del Regno si è costituita in Casarano una società tra gli operai, col titolo—*Associazione Operaia di Mutuo Soccorso*—la quale sarà governata dal presente statuto.

Art. 2.— Scopo della Società è il benessere, l'educazione e

l' istruzione dei soci, nonch
l'assicurare ai medesimi u
sussidio nei casi di malattia
d' impotenza al lavoro o d
vecchiaia; venire in aiuto de
le loro famiglie come delle l
ro vedove e dei loro orfani.

Essa avrà un timbro ed un
bandiera portanti un segn
che sia espressione delle Arti
e tanto l'uno che l'altra avran
no la leggenda.

**Associazione Operaia di Mutu
Soccorso—Casarano.**

Art. 3.°—La Società è com-
posta essenzialmente di *Ope-
rai,* ed essi soli ne possonc
far parte come soci effettivi.
Sono considerati operai tutti

i cittadini dell'uno e dell'altro
sesso che esercitano qualun-
que mestiere od arte, non
esclusi gli agricoltori, gli in-
dustriali, i piccoli negozianti,
e coloro che esercitano le ar-
ti belle.

Potranno ammettersi, anche
fuori della classe operaia, dei
soci onorari e dei soci cor-
rispondenti.

Art. 4. — Qualunque probo
cittadino contribuisca allo sco-
po della Società con opere, o
con danaro, potrà venire iscrit-
to col titolo di *Benemerito
della Società* nell' albo dei
Soci Onorari.

TITOLO II.

Costituzione organica dell'Associazione

Art. 5. — Il potere deliberativo è esercitato dalla Società costituita in regolare adunanza generale. Essa non potrà neppure per volontà espressa dei soci, delegare quel potere ad alcuno, nè a qualunque Comitato o Consiglio.

Art. 6. — L'associazione avrà:

a) Un ufficio di presidenza;
b) Un consiglio d'amministrazione;
c) Un comitato dei sussidii;
d) Un cassiere;
e) Tre sindaci e due supplenti;

f) Un giurì di onore;
g) Due porta-bandiera;
h) Un attendente;
i) Un cursore.

Più innanzi saranno specificate le attribuzioni di tali uffici.

Ove occorra potranno nominarsi anche delle commissioni per speciali affari interessanti la Società.

Art. 7. — Nessun socio può esercitare nel tempo stesso due o più cariche, eccetto i componenti l'ufficio di presidenza, i quali, contemporaneamente, possono far parte di un solo dei due uffici indicati nelle lettere *b* e *c* dell'articolo precedente.

Art. 8.—Ad eccezione del cursore e dei porta-bandiera non potrà essere eletto ad alcuno ufficio il socio che non ha compiuto i 21 anni di età.

Per essere eletto presidente, ve ne abbisognano 25 compiuti.

Art. 9. — Qualunque carica od ufficio della Società, ad eccezione del cursore, è assolutamente gratuita.

Potrà anche essere retribuito qualunque socio presti la sua opera particolare nello interesse della Società.

Art. 10 — L' elezione a qualunque carica od uffizio della Società sarà fatta con ischede,

a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

Art. 11.—La nomina a qualunque ufficio o carica della Società, non potrà esser fatta per tempo maggiore di un anno, e gli uscenti potranno essere rieletti per un altro anno soltanto, e dopo, per essere ancora rieletti deve intercedere un anno almeno dalla scadenza della ultima rielezione: potranno però cambiare di carica.

Le commissioni temporanee funzioneranno fino allo espletamento del mandato ricevuto dalla Società.

Art. 12.—Chiunque, facendo

parte di uno dei sopra indicati uffici dell' Associazione, non interviene a tre sedute consecutive dell'ufficio rispettivo, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Art. 13. — La decadenza è pronunziata dall'assemblea generale dei soci, dietro immediata relazione che verrà fatta dall'ufficio cui riguarda, previa notifica in iscritto all'interessato, cinque giorni almeno prima della tornata stabilita all'oggetto. L'interessato può presentare in iscritto nel detto termine i suoi discarichi, ed anche oralmente se interviene all'adunanza.

Ove l'assemblea dichiarerà la decadenza, procederà in quella stessa tornata, e con le norme ordinarie, alla surroga.

Art. 14. — Delle dimissioni da qualsiasi carica ne prenderà atto l'assemblea e procederà immediatamente alla surroga.

Art. 15. — Nei casi di surroga, di cui agli articoli precedenti, il surrogante durerà in ufficio pel tempo che doveva stare in carica il surrogato.

Art. 16. — All'elezione delle diverse cariche si procederà come appresso:

Nei primi quindici giorni di Dicembre di ciascun anno l'As-

sociazione legalmente costituita, procederà entro una o più tornate consecutive, alla elezione per tutte le cariche serbando l'ordine di esse di cui all'art. 6.

Il Presidente della Società, assistito dal segretario e da quattro scrutatori (due tra i più giovani, e due tra i più vecchi degli intervenuti, che non siano analfabeti) costituiranno l'ufficio provvisorio — L'ufficio diffinitivo sarà eletto dall'Associazione per appello nominale con ischede ed a scrutinio segreto—Su ciascuna ischeda dovranno scriversi cinque nomi; e colui che riporterà maggior numero di voti sarà il Presidente dell' ufficio diffinitivo, il quale sceglierà tra i soci presenti il Segretario, e quindi si procederà all'elezione delle cariche, sempre con le norme stabilite dall' art. 10

TITOLO III.

Dell'Ammissione dei Soci

Art. 17. — Ogni cittadino italiano, che appartenga alla classe operaia, può essere ammesso a socio effettivo purchè goda dei diritti civili, e abbia età non minore di anni tredici e non maggiore di anni quarantacinque.

Art. 18. — Non possono as-

solutamente ammettersi nella Società:

1) Quelli che per fatti ignominiosi sono notoriamente decaduti dalla pubblica stima;

2) Gli ubbriachi;

3) I condannati per reati di sangue, furto, baratteria frode, falsità, e attentato ai costumi.

Gl'imputati soltanto di tali reati non saranno ammessi finchè non vengano assoluti per sentenza passata in giudicato;

4) Quelli che sono inabili al lavoro.

Art. 19. — Qualunque domanda o proposta di ammissione dovrà presentarsi al presidente dell'Associazione il quale la invia tosto al giurì d'onore, che pronunzierà con voto segreto ed in adunanza segreta sulla medesima. Se il voto del giurì sarà contrario all'ammissione, rimarrà sepolto nei registri e non comunicato ad alcuno. Se il giurì poi voterà per l'ammissione, il presidente farà lettura apposita per due tornate consecutive, dopo le quali, senza osservazione, in contrario per parte dell'Assemblea, il presidente dichiara ammesso l'aspirante e lo invita a prestare il giuramento, secondo la formula stabilita più innanzi. Se poi qual-

che socio ha delle ragioni da opporre alla nomina di qualche aspirante, le esporrà in iscritto al giurì, il quale avviserà il presidente. Il giurì nel termine di giorni tre, deciderà sulla quistione; darà comunicazione al presidente, il quale serberà silenzio, se la deliberazione del giurì fu negativa per l'ammissione, ovvero dichiarerà all'assemblea ammesso l'individuo proposto, se il voto del giurì e favorevole.

A nessuno dei soci è permesso mai fare pubblicamente nell'adunanza domande, osservazioni e richiami riguardo all'ammissione o reiezione

dell'individuo proposto. Le ragioni od osservazioni si presenteranno sempre in iscritto a norma dell'articolo precedente.

Art. 20. — Il socio effettivo per entrare nell'Associazione deve pagare un contributo straordinario: di lire 4 se ha l'età di anni 13 a 17: di lire 6 se di anni 17 a 25; di lire 8, se di 25 a 30; di lire 15, se di 30 a 35; e di lire 20, se di anni 35 a 45.

Però potrà in linea di eccezione essere ammesso l'operaio che abbia più di anni 45, ma non più dei 50. L'ammesso deve pagare un contributo straordinario di lire 80.

Art. 21. — Il socio nell' atto del suo ingresso nella Società deve prestare giuramento *sul proprio onore e sulla propria coscienza di osservare e fare osservare lo Statuto della Società, e tutte le Leggi del Regno, e di comportarsi da buono ed onesto cittadino.*

TITOLO IV.

Doveri dei Soci

Art. 22. — Ogni Socio è tenuto ad osservare il presente Statuto e tutte le deliberazioni Sociali regolarmente emesse.

Ciascun Socio effettivo deve pagare un contributo ordinario settimanale, sempre anti-

cipato, di cent. venti. Cessa siffatto obbligo per quel periodo di tempo nel quale ha diritto a sussidio secondo i casi che saranno determinati in appresso.

Art. 23. — I soci analfabeti minori di anni cinquanta assumono l'obbligo d' imparare a leggere e scrivere nel termine di mesi 18 dalla loro ammissione. Tutti i soci di qualunque età e condizione hanno l' obbligo impreteribile di mandare a scuola i loro figli.

TITOLO V.

Diritti dei Soci

Art. 24. — Ogni Socio, senza distinzione di sesso e di età,

avrà diritto, nei limiti e modi che verranno stabiliti, al sussidio ed all'assistenza personale dei soci:

1) quando per malattie, o per vecchiezza venga dichiarato inabile al lavoro sia temporaneamente, sia assolutamente.

2) quando venga chiaramente constatato non avere potuto il socio procacciarsi lavoro, malgrado i suoi sforzi e quelli dell'Associazione.

3) per essere onorato in caso di morte di convenienti esequie, e di decente umazione, qualora la famiglia, rimanendo indigente, non abbia sufficienti mezzi di farlo.

4) a benefizio della sua donna vedovata e dei suoi orfani.

Art. 25. — Ogni socio effettivo preso da malattia chiaramente constatata ha diritto ad un sussidio di centesimi settantacinque per giorno, oltre i medicinali che vanno a carico della Cassa sociale. Detto sussidio sarà la prima volta estensibile a giorni 30. Dopo questo termine, continuando la inabità al lavoro, percepirá per sussidio giornaliero centesimi cinquanta. La susseguente malattia si avrá come continuazione della precedente, se non intercedono giorni cinquanta dal dì che il socio

Casanostra
www.casanostra.it

sia stato riconosciuto in buona salute.

Art. 26. — Quando il socio per qualunque causa sia dichiarato *assolutamente inabile al lavoro*, percepirà il sussidio giornaliero di cent. quaranta se sarà stato effettivamente nell'associazione, adempiendo agli obblighi della stessa, per tempo, non minore di dieci anni: di cent. cinquantacinque se vi sarà stato più di quindici anni e meno di venti: di cent. sessantacinque si vi sarà stato altri venti anni.

Art. 27 — Il Socio cui sarà mancato il lavoro, ai sensi dell'art. 24 N. 2, avrà diritto

per un tempo non maggiore di venti giorni ad un sussidio di cent. cinquanta per giorno semprecchè siano trascorsi due anni da che fa parte dell'associazione ed abbia adempiuto a tutti gli obblighi, e semprecchè la mancanza di lavoro non dipenda dalla sua condotta scorretta o da esagerate pretese.

Art. 28. — Se morto un socio, resti la famiglia *indigente*, sarà dato agli orfani ed alla vedova per un solo anno un sussidio di centesimi quaranta per giorno. La Società inoltre prenderá cura particolare della vedova, e della buona educa-

zione dello impiego degli orfani. Cessa il diritto al sussidio se la famiglia prima dell'anno non si trovi più in istato d'indigenza.

Art. 29.— Il socio, se dimora in altro paese e cade ammalato, dovrà farne avvisata la Società entro otto giorni, mediante un certificato del medico curante, il quale dichiarerà sul proprio onore di sapere lo scopo del certificato, di avere preso cognizione del presente Statuto, e trovarsi l'imfermo in istato d'inabilità al lavoro. La firma di esso medico curante, non che del socio ammalato, sarà compro-

vata dal visto del Sindaco del luogo ove dimora il socio. Prolungandosi la malattia, dovrà rinnovarsi il certificato ogni 15 giorni. Se nel luogo ove trovasi il socio ammalato esiste una Società operaia, egli dovrà pure avvertirla.

Art. 30.— Nessun Socio effettivo avrà diritto a sussidio se prima non avrà fatto parte attiva della associazione per 8 anni consecutivi, adempiendo sempre agli obblighi impostigli dal presente Statuto; salvo se la Società non creda diversamente.

Se il socio a cui venne accordato un sussidio trovasi

debitore verso la cassa sociali per multe comminate dal presente statuto, queste devono prelevarsi dal sussidio stesso o tutti in una volta, ovvero a rate giornaliere da stabilirsi dal Consiglio d' amministrazione.

Art. 31. — Non daranno in verun caso diritto a sussidio le malattie provenienti da abuso di alcoolismo , da corrotti costumi, o da liti od alterchi dal socio provocati; nè la morte incontrata in conseguenza di un delitto.

Art. 32. — Morendo un socio ancorché debitore all'associazione, la Societá provvederá a

modeste esequie ed a conveniente sepoltura.

Art. 33. — Il nome di coloro che vengono dichiarati *Benemeriti* della Societá , verrá a grandi caratteri segnato in conveniente tavoletta, e sará pubblicata sui giornali la relativa deliberazione.

Avranno i medesimi posto distinto nelle adunanze.

TITOLO VI.

Della espulsione dei soci, perdita e sospensione dei diritti sociali

Art. 34. — Sono dichiarati decaduti dai diritti sociali, e quindi espulsi dall'associazione:

1) quei soci che cadono nelle condizioni espresse ai N. 1, 2, e 3, del precedente Art. 18;

2) coloro che per abituale violenza turbano spesso l'ordine delle adunanze;

3) coloro che scientemente presentano falsi documenti col fine di frodare la Società;

4) coloro che senza giustificati motivi sono in ritardo per due mesi consecutivi del contributo ordinario;

Non vi saranno altri motivi per giustificare il ritardo al pagamento, tranne quelle condizioni del socio, che danno invece diritto al sussidio, e la

involontaria assenza in lontano paese;

5) quelli che con la stampa, od in altra pubblica forma avranno gettato lo scredito sulla Società;

6) quelli analfabeti minori di anni cinquanta, i quali, senza giustificati motivi, non imparino a leggere e scrivere nel termine stabilito dell'art. 23;

7) quelli da ultimo, i quali senza giustificati motivi, non mandino a scuola i loro figliuoli dell' uno e dell' altro sesso.

Art. 35. — La proposta della espulsione di un socio, o di decadenza dello stesso dai diritti sociali può farsi all 'ufficio

di presidenza da ogni carica, eccetto che dal giurì di onore, o da dieci soci ad un tempo.

Art. 36 — Il presidente, ne fa la proposta al giurì d'onore, onde esaminare scrupolosamente l'atto d'accusa, e sommariamente farne rapporto all'assemblea dopo avere inteso anche l'accusato.

L'associazione pronunzierà a voti segreti; ma non potrà dichiararsi la decadenza del socio, se non sia votata dalla maggioranza di tre quarti almeno dei votanti. La deliberazione quale che sia, vien letta in pubblica sala. Contro tale deliberazione il socio espul-

so non ha diritto di appello. Se l'accusa risulti calunniosa, sarà espulso invece il calunniatore. La votazione dell'assemblea quando tratta espulsione di soci dev'essere preceduta dalla difesa dell' accusato fatta da difensori scelti fra i soci effettivi dall' accusato stesso. Quando la votazione risulti negativa per l'espulsione, allora, secondo l'importanza della colpa, la stessa assemblea infliggerà al colpevole una o più delle pene segnate nelle lettere seguenti:

a) nell'allontanamento fino a sei mesi dalla Associazione;

b) nella sospensione fino a

sei mesi dall' ufficio che si copre;

c) nella interdizione fino a tempo indeterminato di covrire cariche sociali;

d) nella sospensione sino ad un anno di uno o più sussidi;

e) nella sospensione fino a sei mesi del diritto al voto;

f) nella pena pecuniaria da Cent. cinquanta a lire cinque;

g) nell'ammonizione da farsi in pubblica assemblea;

h) nell'ammonizione segreta da farsi dal giurì di onore.

Art. 37. — Il socio ch' è in ritardo al pagamento da uno a due mesi di contributo, per-

derà il diritto al sussidio per un tempo eguale al ritardo, a contare dal giorno dell'integrale soddisfo.

Art.38—Se un socio non vorrà far più parte dell'Associazione, o ne sarà espulso, non avrà diritto ad alcuno dei beni mobili ed immobili della stessa, il suo nome verrà cancellato dall'albo dei soci effettivi, e qualsiasi somma da lui versata per qualsiasi titolo all'associazione, rimarrà in cassa a benefizio esclusivo dei soci restanti.

TITOLO VII.

Riabilitazione dei Soci

Art. 39. — Potranno per deli-

berazione dell'Associazione a maggioranza assoluta di voti, essere riammessi e riacquistare i diritti Sociali:

1) coloro che per due anni continui avranno dato pruove reiterate ed evidenti di essersi purgati dei vizi contemplati nei N. 1, 2, e 3 dell'articolo 18, e pienamente ritornati nella pubblica estimazione;

2) coloro che avranno pubblicamente fatto onorevole ammenda dello scredito e della derisione gettati contro la Società;

3) i morosi al pagamento, che fra sei mesi dal dì della dichiarata decadenza adem-

piano a tutte le somme dovute per contributo o per multe;

4) coloro, che avendo omesso di imparare a leggere e scrivere, o di mandare a scuola i loro figli ai termini dell'art. 23, abbiano già adempito a tali obblighi.

Art. 40.—Le domande o proposte di riammissione, debbono essere accompagnate da certificato medico da cui risulti che l'ex Socio goda perfetta salute, e presentate all'ufficio di presidenza, il quale provvederà a tenore degli Art. 19 e seguenti.

Art. 41. — La Società, nel riabilitarli, potrà deliberare che

sia calcolato a loro favore e benefizio il tempo cui é durata l' inabilitazione.

TITOLO VIII

Del patrimonio Sociale

Art. 42. — Il patrimonio sociale sarà formato dal contributo straordinario ed ordinario; dalle donazioni, dai legati e dai frutti che il patrimonio stesso potrà dare, e dalle multe.

Art. 43. — Il pagamento sociale non appartiene agl'individui associati, ma alla Società intera considerata qual Ente morale.

Art. 44 — Il patrimonio so-

ciale sará impiegato a criterio del Consiglio d'amministrazione, previa autorizzazione dell'assemblea generale dei soci.

Art. 45.— Del fondo sociale si può disporre:

1. Per soddisfare le obbligazioni sociali in favore dei terzi;

2. Pel pagamento dei sussidi;

3. Per le spese d' amministrazione e per quelle eventuali che si credono necessarie nello interesse della Società e pel decoro di essa;

4. Per l'acquisto di beni mobili od immobili.

Art. 46. — Tutti i titoli pertinenti al patrimonio sociale dovranno depositarsi presso

il Cassiere dell' Associazione, il quale deve gelosamente custodirli, rilasciando analoga rieevuta da lui scritta e sottoscritta, che sarà conservata dal Consiglio d' amministrazione.

TITOLO IX.

Dell' amministrazione della Società.

Art. 47.—La Società avrà un bilancio annuale che sarà compilato nelle forme ordinarie dei bilanci per l'amministrazione comunale, e per quanto siano applicabili.

L' esercizio contabile ed il

conto consuntivo dell' Amministrazione saranno pure annuali secondo le forme suddette.

Art. 48.—Sarà data per ogni mese, ed affissa nella sala delle adunanze, la posizione di cassa dopo fattane la esposizione di cui al N. 6 dell'art. 71.

Art. 49.—L' Associazione e i singoli uffici avranno rispettivamente un libro delle deliberazioni, numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente dell'Associazione stessa prima di mettersi in uso.

Ogni Socio, previo pagamento di centesimi cinquanta, avrà il suo libretto a stampa con-

tenente il presente Statuto ed il conto corrente giusta il modello annessovi nel quale verranno segnati i pagamenti da lui fatti ed i sussidi ricevuti.

Ogni socio ha obbligo, se richiesto dal Consiglio di amministrazione, di esibire il libretto per le opportune verifiche.

Art. 50. — Nelle assemblee generali, e nelle adunanze di qualsiasi ufficio è vietato ai soci, sotto pena di nullitá delle deliberazioni, di prendere parte nelle discussioni e di votare, quando si trattano affari che personalmente li riguardano; o che interessano

i loro parenti od affini, sino al 4.° grado civile inclusivamente.

Art. 51. — Tutti i componenti l'associazione hanno l'obbligo di concorrere per la buona amministrazione del patrimonio sociale.

TITOLO X.

Delle adunanze dei Soci

Art. 52. — Ogni socio ha il dovere d'intervenire nelle adunanze dell'Associazione. Il socio assente dall'adunanza, senza giustificati motivi, pagherà una multa di centesimi quindici per le riunioni ordinarie, e centesimi venticinque per

le straordinarie. Ed il socio che non interviene, senza giustificati motivi, agli accompagnamenti che abbiano forma di pubblica rappresentanza, pagherà una multa di lira una per gli accompagnamenti mortuari dei soci, e centesimi venticinque per le altre occasioni.

Art. 53.—Il socio assente può giustificare il motivo della assenza o prima dell' adunanza o un giorno dopo.

Spetta al giurì di onore di assicurarsi della verità delle addotte giustificazioni.

Art. 54.—È ritenuto legittimo impedimento:

1. l' essere occupato in ur-

gentissimi lavori che non si possono sospendere, e, pei dipendenti dai capi d'arte, il non avere ottenuto da costoro il permesso di allontanarsi dal lavoro.

2. l'essere ammalato o l'aver subito disgrazie in famiglia;

3. l'essere assente dal paese.

Art. 55. — Tutti i soci indistintamente, ad eccezione d quelli di etá minore ali annii *ventuno*, e dei *soci onorari*, hanno diritto alla iniziativa delle proposte, ed a votare.

Le proposte devono presentarsi in iscritto, e prenderanno il turno per ragione di data di presentazione. L' adunanza

però potrà, quando lo creda opportuno, deliberare che sia invertito o modificato l'ordine del giorno. Le mozioni d'ordine e le pregiudiziali avranno sempre la preferenza ; seguiranno immediatamente i richiami per fatti personali, e poscia tutte le proposte secondo l'ordine del giorno.

Art. 56. — Le adunanze ordinarie avranno luogo nel lunedì di ciascuna settimana. Le straordinarie si convocheranno quando occorre trattarsi affari speciali, i quali devono essere chiaramente indicati nell'avviso di convocazione, che sarà notificato ai soci due giorni prima, meno nei casi di urgenza.

Per le adunanze ordinarie non fa bisogno di speciale avviso. I soci si riuniranno di dritto in sala nell'ora stabilita.

Art. 57. — Nessuna proposta si può discutere e mettere in deliberazione se non è stata depositata nell' ufficio di presidenza con i documenti relativi, almeno quattro giorni prima, nei casi di adunanza ordinaria, di due giorni, quando è straordinaria, e di due ore nei casi di urgenza.

Art. 58. — Le deliberazioni dei soci che portano revoca o modificazioni di precedenti de-

liberati, si riterranno come non avvenute se non contengono chiara ed espressa menzione di aver voluto modificare le prime o revocarle.

Art. 59. — Apertasi l'adunanza nessuno potrà prendere la parola se non gli viene accordata dal Presidente, e nessuno potrà interrompere il socio che parla.

La parola sarà accordata secondo l'ordine delle domande, e non è permesso parlare più di dieci minuti, salvo che il Presidente non creda diversamente.

Art. 60. — Tanto nelle adunanze ordinarie, quanto nelle

estraordinarie la Società non potrà deliberare in prima convocazione se non interviene la maggioranza dei soci; ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 61.—Nella votazione non si avrà per ammesso una proposta, che non ottenga la maggioranza assoluta dei votanti, meno nei casi espressamente dichiarati dal presente Statuto.

Art. 62. — Nelle votazioni pubbliche ognuno ha il diritto, che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi dello stesso.

Il Presidente determina la

forma d'adottarsi per la votazione. Tale forma potrà pure domandarsi da cinque soci votanti.

Art. 63. — I soci onorari possono intervenire nelle adunanze, ma non hanno mai voto— Potranno soltanto prendere la parola, se sono richiesti del loro parere dall'ufficio di presidenza.

Art. 64. — Apposito regolamento interno stabilirà il regime delle adunanze.

TITOLO XI.

Degli uffici della Società

CAPO PRIMO
Dell'ufficio di presidenza.

Art. 65. — L'ufficio di presidenza si compone di un Presidente e di un Vice Presidente, di un Segretario e di un Vice Segretario eletti a norma dell'articolo 16.

Art. 66. — Il presidente è il supremo capo morale ed amministrativo della Società intera. In tale qualità:

1. Rappresenta l'Associazione in giudizio dietro autorizzazione della stessa, nei contratti e negli atti conservati-

vi, ed in ogni atto civile che interessa la Società.

2. Mantiene e ridesta fra i soci quell'amore, che fu base del loro affratellamento, richiamando i manchevoli ed animando gl'indifferenti.

3. Prende conoscenza dell'andamento amministrativo e della vita di tutte le istituzioni annesse alla Società, osservando i registri, ed assicurandosi del modo con cui le operazioni si svolgono.

4. Nelle tornate della Società è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha

diritto di richiamare all'ordine, ed in estremo caso di espellere dall'adunanza chiunque è causa di disordine, e sottoporlo ad ammenda. Egli può ancora togliere la parola a chiunque fuorvii dalla quistione, o che, con importune ed inutili discussioni, comprometta la dignità dell'adunanza, se richiamato all'ordine non obbedisca.

5. Ha diritto di sospendere e sciogliere l'adunanza.

6. Ha diritto di convocare i Soci e di determinare i giorni e le ore delle convocazioni.

7. Ha diritto di scegliere gli affari da trattarsi nell'adunan-

za, semprechè non vi siano mozioni d'ordine, e di farli iscrivere nell'ordine del giorno, oltre quelli che può proporre all'articolo *Comunicazioni diverse.*

Adopera insomma a pro della Società quelle cure che un tenero e savio padre adoperar deve per la sua famiglia.

Art. 67.—Nel caso che contemporaneamente tanto il presidente, che il vice-presidente sieno o dimissionari o impediti da giuste cause, le funzioni sono assunte dal Segretario, il quale, occorrendo, convoca l'assemblea generale, invitando il direttore del con-

siglio d'amministrazione a presiedere la riunione.

Art. 68.—Il segretario deve assistere in tutti gli atti il presidente, o chi ne fa le veci, controsegnando con la propria la firma di lui, e redigerà i verbali di ciascuna adunanza.

In caso d'impedimento o di assenza del segretario, ne assumerà di diritto le funzioni il vice-segretario; e mancando entrambi ne farà le veci il socio più esperto che sarà scelto dal presidente.

Art. 69 — I verbali delle adunanze saranno letti ed approvati dall'assemblea nella stessa tornata od in quella suc-

cessiva e verranno sottoscritti dal presidente, dal Segretario e dal socio anziano.

CAPO SECONDO

Dell'ufficio d'Amministrazione

Art. 70. — L'ufficio d'amministrazione si comporrà di quattro Consiglieri e di ud Direttore, eletti in regolare adunanza con le norme stabilite dell'art. 16. Il Direttore sceglierà uno dei quattro Consiglieri per Segretario—In caso d'assenza o d'impedimento del Direttore e del Segretario, funzionerà il più vecchio dei Consiglieri da Direttore ed il più giovane da Segretario.

Art. 71. — Il Consiglio di amministrazione:

1) Ha facoltà, nella esecuzione degli atti, di farsi rappresentare da uno o più dei suoi componenti;

2) Prepara i bilanci annuali;

3) Prepara, sensa scapito dell' iniziativa dei soci, tutti quei lavori e quelle proposte, che meglio conferiscono all'amministrazione ed all' economia della Società;

4) Delibera della erogazione delle somme stanz in bilancio;

5) Presenta ogni anno all'associazione il conto morale dell'Amministrazione tenuta, e lo stato di cassa;

6) Richiede, sotto la sua propria responsabilità, dal Cassiere contabile, la posizione mensile di cassa per essere comunicata all' Associazione nella più prossima adunanza;

7) Firma tutti gli atti relativi all'Amministrazione;

8) Assiste agl' incanti per mezzo di uno o più dei suoi membri a tal uopo delegati;

9) Delibera per la spedizione dei mandati, che saranno firmati dal Direttore del Consiglio stesso, alligandovi estratti relativi alle analoghe deliberazioni approvate;

10) Deve dar parere, ovvero delibera inappellabilmente,

secondo i casi, su quelle proposte per le quali e richiesto dal presente Statuto.

11) Procede obbligatoriamente ogni mese, e sempre quando lo crederà necessario, alla revisione e conti di cassa.

12) Procede, dietro gli atti necessari, alla esecuzione delle multe ed alla sospensione dai diritti sociali.

13) In caso di urgenza, ed anche nel caso che l'Associazione regolarmente convocata per un mese continuo, non si riunisca, fa ogni atto e prende ogni deliberazione riserbata all'Associazione od agli uffici della stessa, purché l'urgenza

sia evidente e non derivi da colpa o negligenza dello stesso consiglio.

14) Nomina, sospende e destituisce, secondo le circostanze, i gerenti ed ogni altro impiegato secondario necessario all' Associazione. Ha pure la facoltà di sospendere il Cassiere—contabile per colpe gravi che compromettano il danaro e quindi l' economia della Società.

15) Stabilisce il corrispettivo da convenirsi col Cassiere — contabile e la retribuzione dei soci in delegazione.

16) Ritira ogni anno i verbali originali e i documenti relativi a tutti gli uffici, ed ha il dovere di custodirli gelosamente, numerati, ordinati e registrati in protocollo generale per data e categoria.

Art. 72. — Le deliberazioni dell'ufficio d'Amministrazione non saranno valide se non con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. Ogni deliberazione dev'essere presa a maggioranza assoluta di voti, osservate inoltre le disposizioni dell'Art. 69.

CAPO TERZO

Del Comitato dei Sussidi

Art. 73.—Il Comitato dei sussidi sarà composto di cinque

soci effettivi, eletti a norma dell'art. 13, ed il più anziano di essi ne sarà il Capo.

Art. 74. — Il comitato:

1) Avrà cura che i sussidi siano giustamente distribuiti e che i soci nelle loro infermitá abbiano aiuto ed assistenza;

2) Si accerta, con tutti i mezzi che crederà opportuni, della infermità o della inabilità al lavoro, come delle condizioni finanziarie dei soci e delle altre circostanze che danno luogo a sussidio;

3) Delibera sull'ammissione delle domande per sussidio e ne fa rapporto al Consiglio d' amministrazione, il quale

deve spedire immediatamente i relativi mandati, a norma del N. 9 dell'art. 71, se la dimanda per sussidio venne ammessa dal Comitato;

4) Decide su tutte le questioni concernenti i sussidi;

5) Deve tenere un esatto registro giornaliero dei sussidi e dei soci che li domandano.

Art. 75. — Per le deliberazioni del Comitato dei sussidi si osserveranno le norme stabilite dall'art. 69.

Art. 76. — Contro le deliberazioni del Comitato dei sussidi ogni interessato, fra tre giorni della ricevuta partecipazione, potrà appellarsene al giurì

di onore, mediante domanda scritta e motivata.

CAPO QUARTO

Del Cassiere e dei Sindaci

Art. 77. – Tanto il Cassiere quanto i tre Sindaci ed i due supplenti saranno eletti a norma dell'art. 16.

Art. 78. — Il Cassiere:

1) Tiene la contabilitá di tutta l'amministrazione, ed i conti correnti con le altre pubbliche o private amministrazioni.

2) Ha dritto d' intervenire nelle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, dare il suo

voto consultivo e farne constare i motivi sul verbale. É obbligato poi d'intervenire nelle stesse riunioni tutte le volte che vi sarà chiamato.

3) Risponde personalmente delle somme non esatte per sua negligenza; di quelle erogate senza regolare mandato o senza valita deliberazione; nonchè di quelle erogate—anche sé con deliberazione o mandato—in controsenso delle disposizioni del presente Statuto.

Art. 79. — Il Cassiere , sotto pena di decadenza dal suo ufficio, ogni qualvolta ne sia richiesto dal Consiglio d' Amministrazione, deve dare la po-

sizione di cassa, ed ogni fine d'anno darà il conto materiale al detto Consiglio ed ai Sindaci.

Art. 80 — Nell'ultimo giorno di ciascun bimestre il cassiere, accompagnato dal direttore e dal Segretario del Consiglio d'Amministrazione, o da chi ne fa le veci, deve depositare tutte le somme che si trovano presso di esso Cassiere, o nelle mani di un depositario di fiducia, che a tale oggetto sarà eletto dalla *Assemblea generale dei soci*, o in una cassa pubblica, che sarà indicata dalla stessa *assemblea*, ritirandone ogni volta analoga quietanza che conserverà fra le al-

tre carte contabili della Società

Il depositario conserverà le somme come sopra ricevute dal Cassiere, tenendole sempre a disposizione della Società, la quale potrà pure autorizzarlo a farne qualche uso determinato.

Art. 81. — Il Depositario ha l'obbligo di consegnare prontamente al Cassiere le somme che al medesimo abbisognano pel pagamente dei mandati che spedisce il Consiglio d'amministrazione, previa quietanza che gli rilascerà lo stesso Cassiere e previa comunicazione dei mandati rilasciati dal Consiglio.

Art. 82. — Nel caso di decadenza del Cassiere, e fino a che non sarà nominato altro Cassiere, ne assumerà provvisoriamente le funzioni uno dei soci effettivi scelto dall' Associazione.

Art. 83. — Il Cassiere che decade, o, che per qualsiasi motivo esce dall'ufficio, farà sempre regolare consegna al suo successore, sia o no titolare, dei registri, dei documenti, dei titoli, delle carte contabili e degli effetti, che si trovano presso di lui; sotto pena di una multa che sarà determiata dalla Società.

Art. 84. — I Sindaci nei pri-

mi otto giorni di Gennaio di ciascun anno esamineranno il conto materiale reso dal Cassiere, e quello morale dato dal Consiglio d' Amministrazione ed ove occorra faranno le loro osservazioni in iscritto. Il Cassiere e l'ufficio d'Amministrazione, fra altri otto giorni, daranno le loro risposte motivate in iscritto. Decorso tal termine i Sindaci immediatamente faranno circonstanziata relazione all'Associazione, la quale nella prossima adunanza ordinaria procederá alla discussione dei conti e prenderá le opportune deliberazioni.

CAPO QUINTO

Del giurì d' onore

Art. 85.—Il giurì d'onore sarà composto di 7 individui, e sarà eletto a norma dell'art. 16. Eligerà a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, e dal suo seno, il presidente ed il Segretario.

Art. 86. — Il giurì invigilerà affinchè tra gli uffici sociali vi sia armonia ed equilibrio, e si conservi nell' Associazione da per tutto ordine, pace e concordia.

Art. 87—Il giurì ha i seguenti compiti:

1) Pronunzierà sull'Ammissione e riammissione dei soci secondo le forme ed i limiti prescritti dell'Art. 19;

2) Provvederà sulle proposte di espulsione o di decadenza dei soci a norma dell'art. 36;

3) Si accerterà della verità degli addotti motivi di assenza dei soci dalle tornate sociali;

4) È giudice d'appello; in tal qualità riceve e discute i reclami prodotti da quei soci che per gravi offese ricevute domandano riparazione; ed inappellabilmente pronunzierà sulle colpe e sulle ragioni dei soci;

5) Esaminerà le quistioni dei

Casoria Casoria
www.casoria.it www.casoria

sussidi dietro gravane degl'interessati, e ne rapporterà all'Assemblea generale, la quale, tenuti presenti gli atti, pronunzierà il suo inappellabile giudizio a favore o contro i ricorrenti;

6) Esaminerà, sopra reclamo, all sospensione del Cassiere—contabile, e ne rapporterà all'assemblea generale, la quale deciderà definitivamente;

7) Adopererà ogni mezzo conciliativo per prevenire o eliminare i dissidi e le contestazioni civili tra soci, con giuste transazioni, nell' interesse reciproco delle parti. Ogni socio, senza scapito dei suoi diritti, è tenuto subire questo esperimento di conciliazione;

8) Può chiedere conto e ragione dei loro atti a tutti gli uffici dell'Associazione, quando ne abbia sufficente motivo, e farne richiamo alla stessa;

9) Sarà il censore dei soci, che non curano la istruzione dei proprî figliuoli, ed il tutore morale degli orfani e delle vedove dei soci defunti.

Art. 88.—Il giurì non potrà deliberare se non con l'intervento almeno della maggioranza dei suoi componenti. Tutte le deliberazioni saranno prese a suffragi segreti ed a maggioranza assoluta di voti.

Art. 89. — L'ufficio di presidenza potrà sospendere i componenti del giurì quando nelle tornate del medesimo essi si abbandonino a disordini. L'associazione poi potrà destituirli sulla proposta dello stesso ufficio di presidenza quando i richiami all'ordine sieno rimasti inefficaci.

CAPO SESTO

Dei porta-bandiera dell'attendente e del cursore.

Art. 90. — I due Porta-bandiera, l' attendente ed il Cursore saranno eletti in regolare adunanza giusta il disposto dell'art. 16.

Art. 91. — I Porta-bandiera hanno l' obbligo di custodire gelosamente la bandiera della Società, e di non cederla a chicchessia per qualsiasi motivo. In sala devono sedere ai lati della bandiera e quando con essa acconpagnano la Socièdà devono percedere quest'ultima.

Art. 92. — L'Attendente deve custodire il locale in cui ha sede la Società; a lui è affidata la nettezza, la manutenzione e la custodia dei mobili e di tutto ciò che esiste nel detto locale.

Art. 93. — Il Cursore deve notificare al domicilio dei soci

tutti gli avvisi per qualsiasi riunione, e disimpegnare, fuori della sede sociale, tutti quegli affari dei quali potrà essere incaricato dai superiori.

Egli deve sapere leggere e scrivere, serbare la segretezza circa gl'incarichi che riceve, e comportarsi sempre con rispetto, anche verso i soci, sotto pena di decadenza dalla carica.

Art. 94. — Le cariche di attendente e di Cursore, in linea di eccezione al disposto dell'art. 7, possono affidarsi ad uno stesso socio, il quale ha dritto d'essere stipendiato.

Chi esercita tali cariche è

all'immediata dipendenza del Direttore del Consiglio d'Amministrazione.

CAPO SETTIMO

Delle Commissioni temporanee

Art. 95. — Le Commissioni temporanee saranno nominate dalla Societá a soconda che il bisogno lo richieda.

Esse non potranno mai eccedere i limiti del mandato ricevuto, nè vincolare l'associazione rispetto ai terzi, se la stessa non l'abbia di ciò espressamente autorizzate. Compiuto lo incarico ricevuto cesseranno di dritto dalle loro attribuzioni.

TITOLO XII.

Disposizioni generali

Art. 96. — La Societa avrà una durata illimitata, però si potrà scioglere dopo lo elasso di anni cinquanta dall'approvazione del presente Statuto, se i quattro quinti dei soci effettivi ne faranno motivata domanda.

Art. 97. — Il presente Statuto potrà riformarsi quando l'associazione lo crederà indispensabile, mai però prima che sia decorso un anno dalla presente riforma. Non avrà luogo la riforma se non coll'intervento dei due terzi dei soci

e con la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 98. — I componenti il Consiglio d' Amministrazione della Società devono adempiere scrupolosamente al disposto dell'art. 71 del presente Statuto.

Essi sono revocabili se giusti motivi lo richiedono e non hanno obbligo di prestare cauzione.

Essi sono personalmente e solidalmente responsabili.

Dello adempimento dei doveri inerenti al loro mandato;

Della verità dei fatti esposti nei resoconti annuali;

Della piena osservanza degli Statuti sociali.

Tale responsabilitá, per gli atti di amministrazione dei componenti il Consiglio, non ricadrá sopra quello di essi che avrà fatto notare, senza ritardo, il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, e ne avrà dato immediatamente avviso per iscritto ai Sindaci.

Non sará responsabile neppure quel componente che non abbia preso parte per assenza giustificata, alla deliberazione da cui la responsabilità ne deriva.

Art. 99.—Il presidente, o chi ne fa le veci, i componenti il

consiglio d'amministrazione, quelli del comitato dei sussidii e del giurì di onore, i sindaci ed il cassiere che scientemente enunciano fatti falsi sulle condizioni della Società o che scientemente nascondono fatti riguardanti le condizioni medesime nei rendiconti, nelle situazioni patrimoniali o nelle relazioni rivolte all'assemblea, saranno puniti con una multa di lire cinquanta per ciascuno, salvo le pene stabilite al riguardo dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818 serie 3.ª

TITOLO XIII.

Disposizioni transitorie

Art. 100.—Tutti quei soci che trovansi già ammessi e che hanno fatto parte attiva della Società fino al 31 dicembre 1894, restano in società, anche quando non avessero le qualitá richieste dal presente statuto; salvo che la stessa per fatti immorali o per insubordinazione, non creda deliberarne la espulsione.

Art. 101 — Per i soci indicati nella prima parte del precedente articolo il termine per aver dritto a sussidio decorre dal giorno della loro am-

missione in Società, salvo però l' osservanza degli obblighi loro imposti dal presente Statuto.

Art. 102.—Qualora l'Associazione, per qualsiasi causa, si trovasse ridotta a meno di cinquanta soci effettivi, il numero dei componenti gli uffici della stessa sarà:

Del solo presidente e segretario quello di presidenza;

Del direttore e due consiglieri quello di amministrazione;

Del capo e di due menbri quello del Comitato dei sussidi;

Di tre quella del giurì di onore;

Ed i sindaci non avranno supplenti.

L' Assemblea generale dei Soci nelle due tornate 23 gennaio 1894 e 3 gennaio 1895 ha approvato il 2.° progetto di riforma dello Statuto Sociale, ch'è stato ristampato in testo unico, per effetto della deliberazione della suddetta tornata 3 gennaio 1895.

Il Vice-Presidente
(Firmato) **ROSMINI**

Il Vice-Segretario
(Firmato) C. CARTESIANA

N. 43 del Registro dei Soci

CONTO CORRENTE

del Socio effettivo

a) [illegible]
[illegible]
[illegible]

ammesso in Società con deliberazione del dì 24 Febbraio 1897 il quale a dì 21 Febbraio ha pagato il contributo estraordinario di L. 6 sei come da quitanza N. 130 rilasciatagli dal Cassiere Sig. [illegible]

Il Segretario Il Presidente
[illegible] [illegible]

1) Cognome, nome, paternità, età, condizione, luogo di nascita e domicilio.